



58090-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 30/11/2017

FRANCESCO IPPOLITO
ANNA CRISCUOLO
ANGELO CAPOZZI
ALESSANDRA BASSI
PIETRO SILVESTRI

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

Sent. n. sez.
1756/2017
REGISTRO GENERALE
N.20387/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

LAPENNA FRANCESCO nato il 29/08/1975 a ANDRIA
CAPURSO CARMINE nato il 22/01/1975 a ANDRIA
LOSITO MICHELE nato il 19/04/1954 a ANDRIA
LOSITO CARMELA nato il 12/01/1979 a ANDRIA

avverso la sentenza del 24/06/2016 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO

che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca;
inammissibilità nel resto;

Uditi i difensori, avv. Chiariello Giancarlo per LAPENNA FRANCESCO, CAPURSO CARMINE, LOSITO MICHELE, LOSITO CARMELA, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;

avv. Musco Enzo, difensore di Capurso Carmine, Losito Michele e Losito Carmela, che chiede l'annullamento della sentenza;

RITENUTO IN FATTO

1. In parziale riforma della sentenza emessa in data 29 gennaio 2014 dal Tribunale di Trani, appellata da Lapenna Francesco, Capurso Carmine, Losito Michele e Losito Carmela, la Corte di appello di Bari ha qualificato i fatti di cui al capo a) ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/90 nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 4 bis d.l. n.272/05 convertito in l. n. 49/2006 e, in concorso con le attenuanti generiche già riconosciute a tutti gli imputati, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 per il Lapenna ed il Losito, equivalenti a detta aggravante ed alla recidiva per il Capurso, ha rideterminato la pena nei confronti del Lapenna in anni tre e mesi uno di reclusione ed euro 11 mila di multa, nei confronti del Capurso in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 15 mila di multa e nei confronti di Losito Michele in anni tre di reclusione ed euro 12 mila di multa con revoca delle pene accessorie dell'interdizione legale e dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, fissata in cinque anni; ha, infine, confermato la sentenza per Losito Carmela e la confisca dei beni disposta in primo grado.

Gli imputati Lapenna, Capurso e Losito sono stati ritenuti responsabili (in concorso con Asselta Riccardo) del delitto di detenzione, produzione e coltivazione in agro di Andria, contrada Trimoggia, di 65 piante di marijuana di altezza media di tre metri per un peso di 180 kg, di 7 kg di infiorescenze, rinvenuti in tre cesti, e di 3 kg di infiorescenze, rinvenuti in due scatole; il Lapenna, inoltre, di detenzione di 29,1 grammi di marijuana.

Losito Carmela, moglie del Capurso e figlia di Losito Michele, è stata ritenuta responsabile del reato di favoreggiamento per avere aiutato il padre- tratto in arresto per aver piantato, coltivato e prodotto sostanze stupefacenti del tipo marijuana-, facendo modificare l'impianto di irrigazione esistente sul terreno del genitore ed utilizzato per irrigare la piantagione, realizzata sul terreno limitrofo dell'Asselta, facendo installare ed interrare delle valvole, che interrompevano l'erogazione, in modo da dimostrare che l'impianto non poteva irrigare la piantagione.

L'affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata sui servizi di osservazione svolti dalla p.g., che aveva sorpreso il Lapenna ed il Capurso intenti a raccogliere le infiorescenze e messi in fuga dal Losito, avvedutosi della presenza degli operanti; sulle dichiarazioni rese da costoro e dal consulente tecnico nominato dal P.m. per la verifica dei lavori eseguiti sull'impianto di irrigazione nonché sulle dichiarazioni degli operai, chiamati dalla Losito per eseguirli, sul sequestro delle piante, delle infiorescenze e sugli esiti della

consulenza tossicologica, in base ai quali è stata confermata la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità.

E' stata altresì, confermata la confisca dei beni di proprietà degli imputati, sequestrati ex art. 12 *sexies* l. 356/92 dal Tribunale di Trani il 22 dicembre 2011, ravvisata la sproporzione di valore rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività svolte e ritenuta non giustificata la provenienza sulla scorta delle consulenze disposte dal P.m. e degli accertamenti patrimoniali relativi all'epoca dei singoli acquisti.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore degli imputati, che ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

2.1 violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 lett. e) cod. proc. pen. e 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90.

Si deduce che la sentenza è nulla per mancanza di motivazione, in quanto non ha esaminato le specifiche censure articolate nei motivi di impugnazione, limitandosi ad un acritico rinvio alla sentenza di primo grado ed incorre in errore nel ritenere il concorso degli imputati nell'attività di coltivazione, nonostante risulti pacificamente che la piantagione si trovava nel fondo recintato dell'Asselta, cosicché occorreva verificare se l'occasionale presenza degli imputati ed un intervento episodico, limitato ad un'operazione materiale, circoscritta ad un solo giorno, potesse integrare il contributo causale nella coltivazione dell'intera piantagione, con riflessi sul prodotto e sull'entità ponderale.

Si assume che in un caso speculare gli imputati sono stati assolti, mentre la Corte di appello non ha chiarito se ed in quale misura sia individuabile una condivisione della condotta tipica, che deve essere continua ed investire la totalità della coltivazione; ha trascurato che nel giudizio è emersa la prova di una realtà fattuale incompatibile con la contitolarità dell'area tra gli imputati e l'Asselta, in quanto questi aveva le chiavi di accesso del cancello della recinzione, le infiorescenze erano in un deposito di pertinenza dell'Asselta, mentre la perquisizione presso le abitazioni degli imputati non consentì di rinvenire né sostanza né attrezzi: conseguentemente, vi è un travisamento della prova, specie perché si ritiene che il contributo del Losito sia consistito nell'assicurare l'irrigazione del fondo mediante un sistema di raccordo di tubi, smentito dalla consulenza di parte ed incompatibile con lo stato dei luoghi.

Si sostiene che da tale impostazione deriva l'erronea configurabilità dell'aggravante a carico degli imputati, la cui natura oggettiva non ne implica l'automatica estensione agli imputati, occorrendo l'accertamento pieno del concorso nell'attività di coltivazione, nella fattispecie mancante;

2.2 violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe determinato la pena in misura superiore al limite edittale massimo, mentre non poteva discostarsi dalla pena determinata dal Tribunale e attestata nel minimo edittale dell'epoca, rivalutando in toto l'entità della pena con illegittimo incremento della misura della pena in violazione del divieto di *reformatio in pejus*;

2.3 violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12 *sexies* d.l. 306/92, 321, 322, 649 cod. proc. pen. e 18 d.lgs. n.159/11.

Si deduce che la Corte di appello è incorsa in errore, in quanto ha disatteso l'efficacia dimostrativa della legittima derivazione dei beni del provvedimento irrevocabile di restituzione di alcuni beni, emesso dalla Corte di appello nel procedimento di prevenzione: sono stati infatti, confiscati anche i beni dissequestrati sull'assunto della diversità dei due tipi di confisca, nonostante l'identità dei presupposti probatori in ordine ai due requisiti della sproporzione e della mancata allegazione di una adeguata giustificazione in ordine alla provenienza dei beni.

Si evidenzia che questa Corte ha già affrontato il tema, ritenendo preclusa la confisca ex art. 12 *sexies* d.l. 306/92 nel caso di confisca di prevenzione respinta sulla scorta dei medesimi elementi di fatto e sui medesimi beni: passando in rassegna varie pronunce sul tema, i ricorrenti deducono che il giudicato formatosi sul provvedimento di restituzione dei beni nel procedimento di prevenzione preclude la rivalutazione in *pejus* in sede penale, stante la totale coincidenza dell'oggetto e del titolo della pretesa cautelare reale, azionata in entrambi i casi in occasione dell'arresto a seguito dell'intervento sull'area destinata alla coltivazione;

2.4 violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12 *sexies* d.l. 306/92, 321, 322, 649 cod. proc. pen.

Si deduce che la Corte di appello è incorsa in un ulteriore errore di diritto relativamente all'individuazione dei presupposti della confisca allargata e della perimetrazione dei limiti temporali del provvedimento ablativo, in quanto ha sostenuto che la condanna giustifica l'intervento ablatorio quale che sia l'epoca di acquisto del bene (antecedente o successiva alla commissione del reato) ed il suo valore, che ben può superare il profitto del reato.

Si sostiene che tale soluzione contrasta con il costante orientamento di legittimità, passato in rassegna e riportato in ricorso, che richiede un criterio di ragionevolezza temporale per l'applicabilità della confisca allargata. La Corte di appello ha invece, travalicato i limiti cronologici dell'imputazione, realizzando un'ablazione totale, senza valutare la compatibilità, congruità di ciascuna acquisizione rispetto alle risorse disponibili all'epoca dell'acquisto e senza

valutare gli elementi sopravvenuti quali il provvedimento di restituzione dei beni, la perizia collegiale disposta nel procedimento di prevenzione, le ulteriori allegazioni difensive.

Si deduce che la casa prefabbricata dei coniugi Capurso-Losito, realizzata su un terreno oggetto di donazione da parte di Losito Michele alla figlia, è stata acquistata con assegni tratti dal conto corrente della Losito, alimentato esclusivamente da somme provenienti da un'indennità di risarcimento conseguita dopo la morte del padre del Capurso; che i pagamenti sono documentati e corrispondenti alle fatture emesse dalla ditta fornitrice; che anche i beni restituiti a Losito Michele sono di origine lecita, come accertato dalla perizia collegiale nel procedimento di prevenzione, e il cespite appartiene alla Car.En. srl terzo estraneo;

2.5 violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 lett. e) cod. proc. pen. e 378 cod. pen. contestato alla Losito.

Si deduce che la motivazione è del tutto carente in ordine all'individuazione dell'efficienza agevolatrice della condotta della ricorrente, non risultando comprensibile il rilievo dell'intervento di due operai, a distanza di quattro mesi dall'accesso della p.g. sul fondo, rispetto alla modificazione dello stato dei luoghi già fotografata in quella occasione, quando i verbalizzanti non avevano constatato un collegamento tra il sistema di irrigazione nel terreno del Losito e quello dell'Asselta. La tesi dei giudici di merito è congetturale ed illogica, in quanto l'impianto esistente sul terreno del Losito non era in grado di alimentare la piantagione, sia per distanza tra i fondi sia per inidoneità a sopportare la portata dell'acqua dopo la chiusura delle chiavi di arresto, come sostenuto dal consulente di parte; in mancanza di prova di un'attività concretamente finalizzata ad alterare lo stato dei luoghi ed a dissimulare il supposto, ma inesistente, collegamento tra i due fondi, manca la prova della finalità agevolatrice della condotta ed anche dell'elemento materiale del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati limitatamente alla confisca, inammissibili nel resto per le ragioni di seguito illustrate.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

La censura dei ricorrenti relativa all'aggravante dell'ingente quantità, non contestata nella sua oggettiva sussistenza, ma nella sua imputazione soggettiva, passa attraverso la contestazione del concorso degli imputati nel reato, non solo riproponendo una questione già esaminata e risolta correttamente dai giudici di

appello, ma soprattutto, prospettando una rilettura alternativa del fatto, accertato in modo conforme dai giudici di merito ed incompatibile con la non contestata affermazione di responsabilità in ordine al concorso degli imputati nella coltivazione di piante di cannabis, oggetto del capo a), per effetto della rinuncia del Lapenna, del Capurso e del Losito al relativo motivo di appello.

La rinuncia sul punto, che ha giustificato il rinvio alla ricostruzione in fatto ed alle valutazioni del giudice di primo grado, integralmente trascritte, viene inammissibilmente travolta dalle censure dei ricorrenti, in quanto la riproposizione della questione dell'appartenenza del fondo ad altro soggetto e dell'assenza di contributo materiale o psicologico nell'attività criminosa del titolare del fondo da parte degli imputati si risolvono nell'attribuire solo all'Asselta la responsabilità dell'iniziativa illecita e dell'aggravante.

Risulta, pertanto, evidente che la richiesta di esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità scherma la contestazione del concorso nel reato e rimette in discussione l'accertamento delle condotte e del contributo dei singoli ricorrenti ritenuto dai giudici di merito con motivazione coerente e non manifestamente illogica.

I giudici hanno infatti, sottolineato che all'atto dell'intervento della p.g. il Lapenna ed il Capurso furono sorpresi all'interno della piantagione, intenti a tagliare le piante di marijuana ed a raccogliere le infiorescenze con attrezzi e ceste, abbandonati sul posto per darsi alla fuga, sentendo le urla del Losito, avvedutosi della presenza degli operanti. *di p.g.*

716

Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, dalla sentenza impugnata risulta che gli operanti avevano constatato già all'atto dell'intervento la presenza di un impianto di irrigazione, che traeva l'acqua da un pozzo esistente all'interno della proprietà del Losito e consentiva, mediante una rete di tubi, la distribuzione dell'acqua anche nel vigneto dell'Asselta, ove era stata rinvenuta la piantagione- v. pag. 11-: dal contributo determinante fornito dal Losito per la coltivazione è stata desunta la consapevolezza dell'ingente quantità della marijuana coltivata, in quanto non poteva ignorarne le potenzialità produttive, al pari dei coimputati, intenti a raccogliere le infiorescenze cioè il prodotto della coltivazione. E' stato, inoltre, rimarcato che non è stato addotto alcun elemento da cui desumere l'ignoranza incolpevole della circostanza, ad eccezione della negazione di aver offerto un contributo all'attività illecita dell'Asselta.

Legittimamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto, con apprezzamento in fatto sottratto al sindacato di questa Corte, il concorso degli imputati nell'attività di coltivazione e detenzione di marijuana e non la mera connivenza, come prospettato nel corso della discussione, atteso che, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e

h

concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. Tale contributo può essere di qualsiasi genere, ed è stato, pertanto, correttamente ravvisato dai giudici di merito nella condotta degli imputati, che, lungi dal mantenere un atteggiamento meramente passivo, hanno arrecato un contributo alle operazioni di innaffiamento, utili per l'accrescimento e lo sviluppo delle piante di marijuana e, quindi, per la loro coltivazione, tant'è che ne raccoglievano il prodotto.

Risulta pertanto, corretta la valutazione dei giudici di merito, che sulla base delle condotte accertate hanno attribuito a tutti gli imputati l'aggravante, in conformità all'orientamento di questa Corte, secondo il quale la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., la colpevolezza del soggetto anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa e, attesa la sua natura oggettiva, l'aggravante si comunica a tutti i concorrenti nei delitti di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R., che anche solo per colpa l'abbiano ignorata, a prescindere dalla frazione di sostanza direttamente riferibile a ciascuno di essi (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016 dep. 2017, Bandera e altri, Rv. 269151; Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016 Amato, Rv. 267076; Sez. 6, n. 3908 del 24/11/2015, dep. 2016, Tafa e altri, Rv. 266062).

2. Inammissibile é anche il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, fondato su un'erronea interpretazione della motivazione.

I giudici hanno precisato che il giudice di primo grado aveva individuato *la pena base in misura eccedente il limite massimo reintrodotta per effetto della pronuncia di incostituzionalità delle modifiche introdotte dalla l. n. 49 del 2006.*

Risulta pertanto, insussistente sia la dedotta *reformatio in pejus* che la violazione di legge, in quanto la rimodulazione della pena è stata correttamente operata in base alla cornice edittale prevista dal testo dell'art. 73, comma quarto, d.P.R. 309/90, dopo la sentenza della Corte costituzionale 32/14, che ha reintrodotta per le droghe leggere un trattamento più favorevole (Sez. 3, n. 13223 del 13/12/2015, dep. 2016, Boy, Rv. 266767: non viola il principio del divieto di " reformatio in pejus" previsto dall'art. 597, comma terzo, cod. proc.



pen. la sentenza di secondo grado che, nell'ipotesi di successione di legge più favorevole, nel riformare la pronuncia di primo grado - impugnata dal solo imputato - che aveva determinato la pena partendo dal minimo edittale, abbia ridotto la pena in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui si era mosso il giudice di primo grado - Fattispecie in tema di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità nella quale la Corte, nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto corretta la rimodulazione della pena operata dalla Corte d'appello in base alla nuova fattispecie, più favorevole, introdotta dal D.L. n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014, nonostante non avesse preso come riferimento il nuovo più favorevole minimo edittale).

3. Anche il quinto motivo è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione lineare, coerente e priva di vizi logici.

Nuovamente il ricorso contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nelle conformi sentenze di merito, sostenendo, con argomentazioni in fatto, l'assenza di prova dell'efficienza agevolatrice della condotta della Losito.

I giudici hanno invece, chiarito, sulla base delle convergenti dichiarazioni degli operanti, che effettuarono il sopralluogo in data 10 gennaio 2009, e delle incongruenze, risultanti tra la versione della Losito e quella degli operai, che sia la condotta degli operai - direttisi di corsa verso l'abitazione dell'imputata, appena avvedutisi della presenza degli operanti, abbandonando gli attrezzi sul posto-, sia la condotta dell'imputata - che intimò loro di entrare in casa, afferrandone uno per la spalla e tirarlo dentro-, ma, soprattutto, la natura dei lavori in corso, richiesti dalla Losito - apposizione di chiavi di arresto nella tubatura interrata dell'impianto di irrigazione - era funzionale ad interrompere l'erogazione di acqua al fondo limitrofo dell'Asselta, in modo da dimostrare l'assenza di collegamento dell'impianto tra i fondi e da eliminare l'incidenza di tale dato oggettivo sull'accusa formulata a carico del padre.

Contrariamente all'assunto della ricorrente e come già detto, non solo il collegamento era stato già rilevato in occasione del primo sopralluogo, ma anche le conclusioni del consulente tecnico di parte sono state motivatamente disattese, in quanto fondate su ipotesi teoriche, a fronte delle constatazioni dirette del consulente nominato dal P.m., che aveva trovato il tubo aereo presente nel terreno dell'Asselta agganciato all'impianto di irrigazione del Losito (v. pag. 15 sentenza impugnata).



4. Del tutto infondato è il terzo motivo, con il quale si eccepisce la preclusione processuale derivante dalla revoca della confisca di beni del Losito, disposta nel procedimento di prevenzione con decreto del 23 dicembre 2015 dalla Corte di appello di Bari, divenuto irrevocabile, respinta dalla Corte di appello in ragione della diversa natura dei due tipi di confisca.

La difesa, al contrario, ne sostiene l'assimilazione, trattandosi di meccanismi ablatori incentrati sul medesimo modulo e sugli stessi presupposti probatori, in relazione ai quali opera la preclusione processuale in presenza degli stessi beni, dello stesso soggetto, degli stessi presupposti *dell'actio in rem* e degli elementi valutati.

L'assunto è del tutto infondato, in quanto l'orientamento di questa Corte, seguito dai giudici di merito, pur ammettendo l'identità funzionale dei due tipi di confisca, diretti a contrastare l'accumulazione illecita, ne rimarca le parziali, ma essenziali, differenze sostanziali e la differente latitudine operativa (Sez. U. n.4880 del 26/06/2014, Spinelli)- la confisca di prevenzione conserva natura preventiva ed è ancorata alla pericolosità sociale del proposto, non necessariamente espressasi nella commissione di reati, la confisca penale ha natura sanzionatoria ed è ancorata alla condanna per uno dei reati previsti dall'art. 12 *sexies* l.356/92, c.d. reati-spia, particolarmente gravi e di alta redditività, assistiti da una presunzione di accumulazione illecita- e da tali differenze discende la diversa incidenza della preclusione.

La confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12 *sexies* l.356/92 presentano, infatti, presupposti applicativi solo in parte coincidenti, in quanto per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dallo stesso esercitata: tuttavia, solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Rv 260247), con la conseguenza che il giudizio di confiscabilità dei beni ha un contenuto più ampio nel processo di prevenzione rispetto a quello che si deve svolgere nel giudizio penale *ex art. 12 sexies*, in quanto nel giudizio di prevenzione assumono rilevanza diretta, a differenza che nel giudizio penale, l'origine e le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile anche laddove sia accertata la sua provenienza da attività illecita, ovvero che il suo incremento è stato determinato dal reimpiego di proventi acquisiti illegittimamente: ne deriva che non sempre il giudizio negativo sulla confiscabilità dei beni, espresso nell'ambito di un procedimento, è idoneo a determinare preclusioni in quello avviato successivamente.



Se è quindi, vero che il principio della preclusione processuale è riconosciuto nell'ordinamento processuale come principio generale, ricorrente in tutte le situazioni di coesistenza di più procedimenti, aventi il medesimo oggetto e a carico della stessa persona, in quanto una questione già decisa non può essere oggetto di nuova cognizione, salva l'ipotesi di deduzione di fatti nuovi, modificativi della situazione già delibata, e che tale principio è stato riconosciuto anche nei rapporti tra confisca "allargata" di cui all'art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n.356, e confisca di prevenzione (Sez. 1 n. 48173 del 23/10/2013, Bevilacqua, Rv. 257669; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254278; Sez. 5, n. 22626 del 28/04/2010, P.m. in proc. D. F. e altro, Rv. 247441; Sez. 6, n. 258 del 10 dicembre 2010, n. 258, Sollima, Rv. 249193; Sez. 1, n. 44332 del 18/11/2008, P.G. in proc. Araniti, Rv. 242201, Sez. 1, n. 41492 del 14/11/2009, Caridi, Rv. 245067), è stato, tuttavia, precisato che per l'operatività della preclusione processuale occorre avere riguardo all'omogeneità di contenuti della cognizione, in quanto la preclusione può operare solo in presenza di pronunce aventi ad oggetto i comuni presupposti delle due ipotesi ablatorie, come la titolarità dei beni ovvero la sproporzione tra redditi e disponibilità, dovendo escludersi che la pregiudizialità possa fondarsi su ragioni processuali ovvero su presupposti non comuni, ad esempio sulla esclusione della pericolosità del prevenuto (Sez. 6, n. 23040 del 07/12/2016, dep. 2017, Brandonisio, Rv. 270482; Sez. 6, n. 872 del 21 gennaio 2013, Barbaro e altri, Rv. 255352).

Nel caso in esame va rilevato che il procedimento di prevenzione ed il procedimento penale hanno come elemento propulsivo e centrale l'arresto del Losito, avvenuto nel 2008, per il reato di coltivazione di una notevole quantità di piante di marijuana; hanno avuto ad oggetto gli stessi beni e la stessa base probatoria ovvero le consulenze tecniche delle parti, addirittura ampliata nel procedimento di prevenzione di secondo grado con la nomina di periti, sentiti in contraddittorio con il consulente del proposto, ma, all'esito del giudizio di prevenzione, la Corte di appello ha revocato la confisca disposta in primo grado sui beni di cui ai lotti n. 1,2,3 e 12 (coincidenti con quelli dei lotti confiscati nel giudizio penale, indicati con gli stessi numeri) in ragione dell'epoca risalente dei relativi acquisti (rispettivamente 1987, 1988, 1994 e 2004) in relazione alla quale non risultavano acquisiti elementi di fatto dimostrativi della pericolosità del Losito.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la revoca "parziale" della confisca di beni del Losito non è stata fondata sull'accertata legittima provenienza dei beni, bensì sull'assenza di pericolosità del proposto ovvero su un presupposto diverso, non presente nel giudizio penale, nel quale la



confisca è stata ancorata alla condanna inflitta per uno dei reati previsti dall'art. 12 *sexies* l. 356/92, come già detto, assistito da una presunzione di accumulazione illecita e giustificata dalla sproporzione tra i redditi ufficiali ed il valore dei beni, correttamente accertata in relazione all'epoca dei singoli acquisti, ed alla mancanza di una adeguata giustificazione della provenienza dei beni, avendo i giudici puntualmente esaminato le allegazioni difensive, ritenute inidonee a superare lo squilibrio economico accertato per l'insufficiente capacità economica del Losito a sostenere gli acquisti, tenuto anche conto delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare.

5. E' invece, fondato il quarto motivo, con il quale si eccepisce il mancato rispetto del criterio di ragionevolezza temporale per essere stati confiscati beni acquistati in epoca di gran lunga precedente all'epoca di commissione del reato, oggetto di accertamento e di condanna.

I giudici di merito, seguendo l'orientamento espresso dalle Sez. Un. nella sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490, confermato in sentenze successive, hanno ritenuto di essere svincolati dal rispetto di tale parametro cronologico, non richiesto dalla norma, in quanto la confisca allargata trova il suo presupposto nella condanna e non richiede alcun nesso di derivazione dei beni dal reato accertato, potendo la confisca ricadere sui beni nella disponibilità, diretta o indiretta, del condannato di valore sproporzionato rispetto al reddito ufficiale o dei quali non sia giustificata la provenienza, indipendentemente dall'epoca di acquisto (precedente o successiva) al reato per cui vi è condanna e dal valore degli stessi, nel caso esso superi il profitto del reato.

La correttezza di tale impostazione ha trovato tuttavia, un temperamento nell'evoluzione giurisprudenziale, che per il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 12-*sexies* legge n. 356 del 1992 richiede che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano *ictu oculi* estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (cfr. Sez. 1, n. 1100 del 16/04/2014, Persichella, Rv.260529; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, dep. 2013, Capano, Rv. 254250; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, Di Bella, Rv. 226051).

Ne discende che, pur escludendosi il nesso di derivazione dal reato, la dilatazione dell'ordinario nesso di pertinenzialità, previsto dall'art. 240 cod. pen., tipico di questo speciale tipo di confisca, appunto "estesa", può estendersi a beni che, in presenza degli indicatori della disponibilità, anche indiretta, della

sproporzione e della mancata giustificazione della provenienza, possano ritenersi ragionevolmente ricollegati all'azione ed alla pericolosità patrimoniale del condannato.

Se è quindi, corretto ritenere passibili di confisca allargata, in presenza dei suddetti presupposti, anche beni acquistati in periodo non coincidente con la specifica condotta di reato giudicata, è però necessario che l'acquisizione rientri in un ambito di «ragionevolezza temporale» nel senso che il momento della acquisizione non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del reato-spia da determinare *ictu oculi* l'irragionevolezza della presunzione di derivazione, in ogni caso, da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata.

Sul punto, è pertanto, fondata la censura del Losito relativamente a beni acquistati circa vent'anni prima dell'epoca di commissione del reato per cui vi è stata condanna, trattandosi di uno iato temporale talmente ampio da risultare irragionevole.

Analoga valutazione andrà effettuata per i beni della coppia Losito- Capurso, atteso che al momento della donazione del terreno alla Losito - 31 agosto 2005- le opere edili erano già iniziate a spese del padre, mentre all'atto del sequestro il bene aveva subito un incremento di valore notevolissimo.

Consequentemente, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta confisca dei beni con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Così deciso, il 30/11/2017.

Il Consigliere estensore
Anna Criscuolo

Il Presidente
Francesco Ippolito

